



COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

AREA TECNICA

REGOLAMENTO DI GESTIONE E USO DEGLI **IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Il presente regolamento è composto da n° 39 articoli, da n° 25 pagine progressivamente numerate e contiene n° 1 allegato composto da n° 15 articoli a da n° 7 pagine progressivamente numerate.

Parere commissione Statuto e Regolamenti del 23.06.2025

Approvato con delibera di C.C. n° _____ del _____

Oliena li 23.06.2025

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Ghisu Ivan Francesco

Il Sindaco

Sig. Sebastiano Congiu

L'Assessore allo Sport

Sig. Antonio Congiu

C.so Vittorio Emanuele 4, 08025-Oliena P. IVA e C.F. 00156030918

Tel. 0784/280.200–Fax 0784/280.206 - sito internet: www.comune.olienu.it

Sommario

TITOLO I Disposizioni generali	4
ART. n. 1 Oggetto e finalità	4
ART. n. 2 Uso e classificazione impianti	4
ART. n. 3 Tipologia gestione	5
TITOLO II Impianti a Gestione diretta	8
ART. n. 4 Concessioni in uso	8
ART. n. 5 Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso	8
ART. n. 6 Priorità di scelta delle concessioni	9
ART. n. 7 Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti	10
ART. n. 8 Pianificazione attività	10
ART. n. 9 Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole	10
ART. n. 10 Contenuto dell'istanza e allegati	11
ART. n. 11 Norme di accesso e responsabilità	13
ART. n. 12 Utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche	14
TITOLO III Impianti a Gestione indiretta	15
ART. n. 13 Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali	15
ART. n. 14 Requisiti soggettivi e criteri di concessione	15
ART. n. 15 Durata della concessione	16
ART. n. 16 Canone di utilizzo e tariffe	16
ART. n. 17 Sub concessione	17
TITOLO IV Criteri Generali	18
ART. n. 18 Quadro delle competenze	18
ART. n. 19 Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti	19
ART. n. 20 Tipologia di concessione	19
ART. n. 21 Tariffe	19
ART. n. 22 Riprese televisive	20
ART. n. 23 Criteri per l'assegnazione	20
ART. n. 24 Mancato accoglimento richieste di uso	21
ART. n. 25 Uso pubblico sociale impianti	21
ART. n. 26 Doveri del concessionario	21

ART. n. 27	Manutenzione e gestione ordinaria	22
ART. n. 28	Risarcimento danni	22
ART. n. 29	Polizza assicurativa	22
ART. n. 30	Decadenza e revoca della concessione di gestione	23
ART. n. 31	Vigilanza e custodia impianti	23
ART. n. 32	Deposito cauzionale	24
ART. n. 33	Uso gratuito	24
ART. n. 34	Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso	24
ART. n. 35	Vigilanza durante le manifestazioni	24
ART. n. 36	Istanza per l'uso degli impianti in gestione convenzionata	24
ART. n. 37	Norma transitoria	25
ART. n. 38	Rilascio copie	25
ART. n. 39	Disposizioni finali	25

TITOLO I Disposizioni generali

ART. n. 1 Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi ad uso pubblico di proprietà del Comune di Oliena, all'interno del presente Regolamento si intende compresa la disciplina dell'utilizzazione, in orario extra – scolastico, degli impianti sportivi scolastici. Ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione comunale dispone la concessione per l'utilizzazione in orario extra – scolastico degli impianti sportivi scolastici secondo le modalità previste dal presente Regolamento, previa consultazione della competente Istituzione scolastica.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

Devono considerarsi attività proprie da svolgersi all'interno delle strutture sportive oggetto del presente Regolamento:

- l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
- l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
- l'attività sportiva per le scuole;
- l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
- l'attività ricreativa, sociale e amatoriale.

ART. n. 2 Uso e classificazione impianti

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sono destinati all'uso e gestione della Federazione CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società Sportive, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali, l'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture. Una definizione significativa di "impianto sportivo" si rinviene nell'art. 2 del DM 18.3.1996 (concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi") secondo il quale è "impianto sportivo" l'"insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive", comprendendo a tal fine "lo spazio o

gli spazi di attività sportiva”; “la zona spettatori”; “eventuali spazi e servizi accessori”; “eventuali spazi e servizi di supporto”.

Si riporta di seguito l’elenco, allo stato attuale, degli Impianti Sportivi Comunali

1. CAMPO SPORTIVO “ARENAGLIOS” – Via Nuoro:

1.1. Campo sportivo comunale da calcio a 11 in erba sintetica;

1.2. Pista Atletica e aree esterne

2. PALESTRE COMUNALI:

2.1. Palazzetto dello Sport (Pallavolo, Basket, Calcio a 5, attività multidisciplinare) – Via Nuoro;

2.2. Palestra Scuole Medie (attività multidisciplinare) – Via Fala ‘e Nodi;

2.3. Spazio polisportivo cortile Scuola secondaria di primo grado (Pallavolo, Basket, Calcio a 5, attività multidisciplinare) – Via Fala ‘e Nodi;

2.4. Palestra Scuola primaria (attività multidisciplinare) – Via Nuoro;

ART. n. 3 Tipologia gestione

Gli impianti sportivi e gli spazi pubblici di proprietà degli Enti locali destinati all’attività agonistica e non agonistica, con le relative attrezzature, secondo consolidata giurisprudenza, costituiscono beni del patrimonio indisponibile delle Amministrazioni locali destinati a soddisfare esigenze e bisogni dei cittadini, ai sensi dell’art. 826, ultimo comma del codice civile; peraltro, coerentemente col regime di cui all’art. 828 del codice civile, gli impianti sportivi sono gravati da un vincolo funzionale per cui non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi previsti dalla legge.

L’inquadramento degli impianti sportivi degli enti locali come beni destinati a un pubblico servizio, trova riscontro anche nell’art. 90, comma 24, della legge n. 289/2002, ove è prescritto che il loro uso sia *“aperto a tutti i cittadini”* e che comunque debba *“essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive”*.

La qualificazione come *“servizio pubblico locale”* prescinde, peraltro, dalla circostanza per cui tale attività venga erogata in subordine o meno al pagamento di un corrispettivo, in quanto il carattere oneroso del servizio dipende esclusivamente dalle caratteristiche tecniche del medesimo e dalla volontà *“politica”* dell’Ente. Va, pertanto, considerato servizio pubblico locale anche la gestione svolta gratuitamente o con contribuzione pubblica, sempre che le prestazioni siano preordinate all’assolvimento di finalità sociali.

L'ente locale dispone di due modalità alternative per la gestione dei propri impianti sportivi:

- Forma Diretta: La gestione concreta può essere assicurata direttamente dall'ente locale con le proprie strutture organizzative. Soluzione, questa, secondo cui nessuna norma obbliga i comuni ad affidare all'esterno determinati servizi (tra cui la gestione degli impianti sportivi), soprattutto quando si tratti di attività di modesto impegno finanziario;
- Forma Indiretta: La gestione indiretta degli impianti sportivi comunali si riferisce all'affidamento della gestione di una struttura sportiva a soggetti terzi, come associazioni sportive, società o enti privati, invece che alla gestione diretta da parte del comune stesso. Questa modalità è prevista dalla legge quando il comune non desidera o non può gestire direttamente l'impianto, e può essere applicata sia a impianti senza rilevanza economica che con rilevanza economica.

Le modalità di affidamento sono definite dal D.lgs. n° 36/2023, distinguendo tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica.

In particolare, secondo quanto ricostruito da ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa, la distinzione fra servizi "economici" e "non economici" è incentrata sul criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè di possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un "corrispettivo economico nel mercato".

Il servizio ha rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi con i ricavi; al contrario, un servizio è privo di rilevanza economica quando è strutturalmente antieconomico, perché potenzialmente non remunerativo (perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione).

Peraltro, la redditività di un servizio di gestione di un impianto sportivo deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc.

Sono individuati tre diversi modelli di gestione indiretta, ad integrazione e superamento della disciplina, in parte non esaustiva, in parte inattuale, di cui all'art. 90, comma 25 D. lgs. n. 289/2002, ossia:

- a) la gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, qualora qualificabile quale "concessione di servizi" ai sensi del Titolo II e Titolo III del D.lgs. n° 36/2023 e ss.mm. e ii.;

- b) l'uso associativo di impianti privi di rilevanza economica (tipicamente impianti di ridotte dimensioni, per i quali non è ipotizzabile l'uso diffuso a tariffa) avviene mediante "concessione strumentale del bene pubblico", svincolata dalla disciplina del Codice sulle "concessioni di servizi", ma pur sempre soggetta ad una procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- c) l'affidamento in gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica, per i quali l'attività non sia resa a favore della collettività indifferenziata, ma direttamente a favore dell'ente locale ed in assenza di rischio operativo, ammette il ricorso all'appalto di servizi.

In via preferenziale gli impianti sportivi sono affidati in gestione sociale pluriennale alle società sportive dilettantistiche locali che hanno dimostrato impegno nella conduzione degli impianti sportivi e che manifestino la propria disponibilità a far fronte agli oneri per la conduzione e la manutenzione ordinaria prevista dal regolamento e a realizzare a proprie spese opere di miglioria, quali l'ammodernamento e il potenziamento del verde, l'ammodernamento dei locali di pertinenza, la vigilanza e la custodia al fine di un migliore utilizzo delle strutture stesse, in conformità ad apposito progetto proposto dalle associazioni e approvato dalla Giunta comunale.

Le modalità di concessione a privati di aree destinate alla costruzione di impianti sportivi e di impianti esistenti di proprietà del Comune sono regolamentate da apposito allegato n. 1 del presente Atto regolamentare.

TITOLO II Impianti a Gestione diretta

ART. n. 4 Concessioni in uso

Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:

- le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal CONI, che svolgono attività agonistica e amatoriale, partecipando ai campionati delle varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione di appartenenza;
- le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono attività sportiva con risultati comprovati e sottoscritti dall'Ente di appartenenza;
- le Scuole di ogni ordine e grado, le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società/Associazioni sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non sportive e i singoli cittadini.

I suddetti soggetti hanno diritto alla concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

ART. n. 5 Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso

Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale devono pervenire, tramite Protocollo Generale, e indirizzate all'Amministrazione comunale.

Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:

- Entro il 30 giugno di ogni anno, pena il non accoglimento dell'istanza, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva;
- Almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.

Le concessioni rilasciate con atto del Dirigente, sulla base dello schema tipo, non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.

I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di Oliena sono formulati dai competenti uffici e resi noti agli utenti entro il 30 settembre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.

Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune di Oliena a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che, sulla base di idonee verifiche, sia accertata la validità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

ART. n. 6 Priorità di scelta delle concessioni

In presenza di più domande di concessione relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, sarà predisposto un calendario assegnando gli impianti a soggetti aventi sede nel Comune di Oliena, secondo il seguente ordine di priorità:

- le Scuole di ogni ordine e grado;
- le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati federali, nel seguente ordine di rilevanza: internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale;
- le Associazioni/Società sportive che svolgono attività amatoriale;
- le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva;
- le Associazioni/Società sportive con data anteriore di affiliazione alle Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
- le Associazioni/Società con il maggior numero di atleti tesserati;
- tutte le altre Associazioni/Società in base all'attività svolta negli ultimi cinque anni e programmata per l'anno di riferimento.

Le istanze presentate da soggetti che hanno in proprietà o in gestione impianti sportivi, o che hanno richiesto e ottenuto dal Comune di Oliena, o da altri Enti Pubblici, l'uso

temporaneo di spazi per la pratica sportiva, sono prese in considerazione solo nel caso in cui, formulato il calendario, avanzino spazi di utilizzo.

È data facoltà al Dirigente comunale, di convocare i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture. In tutti i casi compete al Dirigente definire il quadro completo degli orari.

ART. n. 7 Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti

Può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali, previa presentazione di giustificata istanza, e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti:

- ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport e simili), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazione a concorsi ove siano richieste prove sportive) e/o per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale.
- agli Enti pubblici e privati, alle Cooperative di servizi, alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora se ne valuti l'utilità e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti e dei locali annessi.

Nell'ipotesi in cui, soddisfatte le richieste di cui al comma precedente, residuino spazi disponibili, si valutano le istanze presentate da soggetti che, pur non avendo sede nella Città, operano attivamente nel territorio del Comune di Oliena.

ART. n. 8 Pianificazione attività

Nel caso che più Società sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione comunale, potrà affidare l'impianto a più Società, specificando nel Regolamento generale d'uso o nelle specifiche convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori dello stesso impianto.

ART. n. 9 Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole

Il Comune di Oliena dispone, ai sensi dell'art. 12 della Legge 517/1977, la concessione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità didattiche.

Le domande di utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune di Oliena – Assessorato allo Sport e, contemporaneamente, al Dirigente scolastico competente.

Le domande di utilizzazione delle palestre scolastiche devono essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e, per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed attività che si esauriscono in una sola giornata, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali. Per i casi di imprevedibile necessità si adottano criteri *ad hoc*.

In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura, si dà la preferenza, nell'ordine, alle esigenze sportive e formative espresse dalla scuola a cui appartiene l'impianto, dalle altre scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado, dalle società/associazioni sportive affiliate a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dai gruppi di cittadini o associazioni in genere. A parità di requisiti è data la priorità ai soggetti che operano da più tempo nel territorio del Comune. Le domande presentate da soggetti che non hanno la sede nel Comune di Oliena sono valutate solo nell'ipotesi in cui residuino ancora spazi disponibili.

Il Comune di Oliena dispone l'utilizzazione degli impianti e degli edifici, mediante atto di concessione inviato ai richiedenti e, per conoscenza, al Dirigente Scolastico. Le concessioni di utilizzo dei locali possono avere una durata massima di un anno, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, con un preavviso di almeno 15 giorni, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico, per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.

ART. n. 10 Contenuto dell'istanza e allegati

Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli 5, 7 e 9, gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti. In caso di accoglimento il Comune di Oliena assegna al richiedente un solo impianto per disciplina.

La domanda deve contenere:

- atto costitutivo e statuto del Sodalizio in copia autenticata;
- l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
- i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;

- il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
- l'indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune di Oliena, per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività;
- formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - a. ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;
 - b. a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
 - c. a segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
 - d. ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
 - e. a sollevare il Comune di Oliena, quale proprietario dell'impianto, e anche l'Autorità scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
 - f. a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;
 - g. a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia agli interessati sia a terzi;
 - h. ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature;
 - i. a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;

- j. ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
- k. a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
- l. a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
- m. ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
- n. a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune di Oliena.

Al momento dell'accoglimento dell'istanza deve essere trasmessa all'ufficio competente, tramite Protocollo Generale, la seguente documentazione:

- polizza assicurativa contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi dall'esercizio dell'attività autorizzata;
- polizza assicurativa contro eventuali danni che possano essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, durante l'uso della struttura;
- certificato di affiliazione alla Federazione o all'Ente di Promozione Sportiva, relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto;
- copia della richiesta di riaffiliazione per l'anno successivo, corredata dei relativi bollettini di versamento;
- certificato medico per attività ginnico-motoria non competitiva, attestante l'idoneità del cittadino richiedente, di cui all'art. 7, alla pratica dell'attività sportiva.

ART. n. 11 Norme di accesso e responsabilità

Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.

Gli iscritti alle associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante.

Il personale del Comune di Oliena, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed, in orario extra-scolastico, alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.

L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.

Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine della attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competente. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali medesimi, salvo che non sia reso operante apposito servizio di guardaroba.

ART. n. 12 Utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche

Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture concesse nei giorni e nelle ore previste nell'atto di concessione e a versare anticipatamente al Comune di Oliena l'importo dovuto per le suddette ore, calcolato secondo le tariffe stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Qualora per giustificati ed eccezionali motivi, le ore di utilizzo effettivo delle strutture siano inferiori a quelle autorizzate, il Concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Uffici competenti, affinché gli stessi possano consentire, a titolo di compensazione, un versamento inferiore per il mese successivo.

TITOLO III Impianti a Gestione indiretta

ART. n. 13 Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali

L'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di concedere, mediante apposita convenzione, la gestione degli impianti a soggetti privati, nei casi in cui gli oneri per un'adeguata programmazione della manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi siano tali da non rendere efficiente la gestione diretta delle strutture.

L'Amministrazione pubblicizza l'iniziativa attraverso le opportune modalità di evidenza pubblica, individuando il concessionario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 13, che abbiano presentato apposita istanza secondo le modalità ed il termine di scadenza indicati nel suddetto comunicato.

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste viene comunicato, con la relativa motivazione, ai diretti interessati.

Le modalità di concessione a privati di aree destinate alla costruzione di impianti sportivi e di impianti esistenti di rilevanza zonale di proprietà del Comune è regolamentata all'interno dell'Allegato n. 1 del presente Regolamento.

ART. n. 14 Requisiti soggettivi e criteri di concessione

La concessione in gestione di impianti sportivi comunali potrà avvenire esclusivamente a favore di:

- Consorzi di Società sportive;
- Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
- Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva;
- Società sportive, Cooperative di servizi o gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali che operano senza scopo di lucro.

Per l'individuazione del soggetto concessionario, anche nell'ipotesi di una pluralità di richieste per la gestione di un medesimo impianto, saranno utilizzati, in ordine di importanza, i seguenti parametri:

- sede operativa e reclutamento sportivo nel quartiere, per gli impianti di base;

- livello della struttura tecnico sportiva, con particolare attenzione alla composizione dello staff societario e tecnico;
- livello dei campionati disputati e da disputare;
- risultati di rilievo ottenuti a livello internazionale, nazionale, interregionale, regionale, provinciale e locale;
- svolgimento di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica delle discipline sportive tra disabili o categorie disagiate di utenti;
- numero degli affiliati praticanti e degli atleti che praticano l'attività a livello agonistico;
- anzianità di attività.

Il Comune di Oliena può procedere direttamente alla concessione di un impianto a una Associazione/Società Sportiva, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi, qualora la stessa abbia costruito la struttura in questione su un'area di proprietà comunale e abbia efficientemente provveduto alla sua gestione per almeno 10 anni.

ART. n. 15 Durata della concessione

La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a nove anni, a decorrere dalla data di stipulazione della Convenzione.

Qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di venti anni.

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Qualora il Comune di Oliena intenda mantenere una gestione convenzionata dell'impianto, nel rispetto delle procedure del presente Regolamento, dovrà considerare la richiesta presentata dal concessionario originario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.

ART. n. 16 Canone di utilizzo e tariffe

L'Amministrazione Comunale stabilisce la quota che il concessionario dovrà versare annualmente a titolo di canone per la gestione dell'impianto, tenendo conto del grado di onerosità della stessa, dello stato d'uso dell'impianto e delle spese, quantificate presuntivamente, a carico delle parti.

Il canone dovrà essere versato annualmente e anticipatamente, con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione.

La società concessionaria, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente, con deliberazione

della Giunta Comunale, per la generalità degli impianti sportivi comunali e quelle agevolate che l'Amministrazione Comunale vorrà stabilire in favore degli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili), delle Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e delle Associazioni del volontariato.

ART. n. 17 Sub concessione

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi del presente Regolamento.

TITOLO IV Criteri Generali

ART. n. 18 Quadro delle competenze

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- a. il Consiglio Comunale, sentito il parere dell'Assessore allo Sport:
 - individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
 - stabilisce la disciplina generale per l'utilizzo degli impianti sportivi.
- b. la Giunta Comunale, sentito il parere dell'Assessore allo Sport, ovvero della Commissione Comunale allo Sport:
 - individua gli elementi essenziali per la formazione dei rapporti tra Comune ed Organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;
 - definisce le tariffe per utilizzo degli impianti sportivi e le aggiorna annualmente;
 - individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti
- c. Il Responsabile del competente settore dell'Amministrazione comunale:
 - Provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi;
 - Provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi;
 - Da attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella Legge 5 marzo 1990, n° 46 Norme per la sicurezza degli impianti” e D.P.R 6 dicembre 1991, n° 417 “Regolamento di attuazione della Legge n° 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza di impianti” per le parti non sostituita dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
 - Acquisisce e dà attuazione al piano di sicurezza degli impianti con capienza superiore a 100 persone ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 “norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi” e attività n. 65 del DPR 01/08/2011 n. 151;
 - Esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi della città.

ART. n. 19 Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli Organismi interessati mediante apposito spazio sul sito istituzionale, affissione pubblica negli impianti sportivi Comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.

ART. n. 20 Tipologia di concessione

Gli impianti possono essere dati in uso per:

- a) manifestazioni sportive
- b) allenamenti, corsi, campionati ed attività sportive temporanee;
- c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre – ecc).

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere tenute compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b).

Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.

ART. n. 21 Tariffe

Per l'uso degli impianti Sportivi Comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario e il versamento di un deposito cauzionale, differenziati per tipo di impianti, per attività e fasce orarie.

La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione del tariffario.

Le tariffe devono consentire una entrata, in rapporto ai costi di gestione, nella misura stabilita dal Consiglio Comunale per gli impianti sportivi classificati "servizi a domanda individuale";

Gli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e le Associazioni del volontariato, su istanza del presidente dell'Associazione/Ente e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, possono essere esentate dal pagamento delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto o beneficiare di una riduzione.

Per l'uso continuativo, non inferiore a due volte alla settimana da parte delle Società e Associazioni Sportive locali dilettantistiche senza fini di lucro, le tariffe determinate sono ridotte minimo del 20%.

La riscossione delle tariffe avviene mediante pagamento di un canone annuale rapportato alle ore di utilizzo, in tre quote, con versamento della prima quota all'atto della concessione amministrativa d'uso e delle successive a scadenza dei 90 e dei 180 giorni successivi.

Il ritardato pagamento oltre il 30° giorno successivo alla data di scadenza comporta la revoca della concessione e la conseguente inibizione all'uso dell'impianto sportivo.

Per il pagamento dei corrispettivi dovuti al Comune il concessionario dovrà stipulare a proprie spese una polizza fidejussoria presso una compagnia di assicurazione di livello nazionale. La polizza dovrà essere allegata alla concessione amministrativa per farne parte integrante e sostanziale.

Sono esenti dal pagamento delle tariffe d'accesso le società sportive concessionarie degli impianti in gestione sociale pluriennale di cui al secondo comma, punto c) dell'art. 3.

Per le Società e Associazioni Sportive locali dilettantistiche senza fini di lucro, concessionarie degli impianti in regime di gestione convenzionata prevista dalla lettera c) dell'art. 3, cui dovranno far carico le spese di manutenzione ordinaria e quelle funzionali all'attività sportiva praticata, le tariffe d'uso sono ridotte minimo del 50%.

ART. n. 22 Riprese televisive

Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti, l'Amministrazione comunale si riserva di maggiorare almeno del 10% le quote previste nel tariffario per le ore in cui si tiene la manifestazione.

ART. n. 23 Criteri per l'assegnazione

Nei casi previsti dall'art. 8, le priorità nella scelta del concessionario è data a Società Sportive senza fini di lucro, che già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto e/o nell'ambito del territorio del Comune tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri:

1. numeri di atleti tesserati;
2. anni di attività del sodalizio;
3. livello campionati cui partecipa il sodalizio;
4. risultati agonistici ottenuti;
5. attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.

Qualora nessuna Società sportiva locale faccia richiesta di concessione dell'impianto in gestione convenzionata, l'uso dell'impianto potrà essere concesso alle stesse condizioni,

ad altre Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro o Enti sportivi che curano e promuovono l'attività sportiva giovanile.

ART. n. 24 Mancato accoglimento richieste di uso

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.

ART. n. 25 Uso pubblico sociale impianti

Per gli impianti dati in concessione l'Amministrazione comunale garantisce che la gestione degli stessi resti finalizzata ad un uso pubblico – sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della Legge Regionale 17.05.1999 n° 17.

Per uso pubblico – sociale dell'impianto si intende la fruizione privilegiata a favore delle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani e le Associazioni del Volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

ART. n. 26 Doveri del concessionario

Il concessionario dovrà:

1. utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
2. prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
3. concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
4. praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato) che l'Amministrazione comunale potrà indicare;
5. consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune, delle Scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
6. mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l'impianto, se non utilizzato dalla Società sportiva concessionaria per gare di campionato e altre manifestazioni sportive, per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ad altri campionati ufficiali e manifestazioni a

carattere cittadino, nazionali ed internazionali, secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti, nel rispetto del regolamento delle tariffe e del tariffario vigenti;

7. concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri sodalizi sportivi e da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'Amministrazione comunale;
8. assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D. Lgs. 81/2008);
9. adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza adottato.

ART. n. 27 Manutenzione e gestione ordinaria

Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a Società o Enti sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del Concessionario.

Il Concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che i Tecnici, i Funzionari od altri incaricati del Comune riterranno di effettuare.

L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari, tali determinazioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.

Il Concessionario, inoltre, dovrà presentare all'Amministrazione comunale una Relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta.

ART. n. 28 Risarcimento danni

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc., sono a carico degli Organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

ART. n. 29 Polizza assicurativa

L'Amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente prima della stipula della convenzione. In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

ART. n. 30 Decadenza e revoca della concessione di gestione

Il Concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:

- morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
- uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente Regolamento;
- ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli Organi competenti;
- danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al Concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati. Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto. In caso di rinuncia di spazi assegnati la Società o l'Ente rinunciatario, darà comunicazione scritta agli Uffici Comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle Società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti. L'Amministrazione comunale ha inoltre, facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

ART. n. 31 Vigilanza e custodia impianti

La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa, in tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.

Ove l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto – se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti – ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

ART. n. 32 Deposito cauzionale

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione comunale o all'ente concessionario gestore responsabile di spesa, un deposito cauzionale, anche tramite polizza fidejussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto.

ART. n. 33 Uso gratuito

I gruppi sportivi scolastici potranno ottenere l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo, a condizione che si provveda alle spese funzionali dell'attività sportiva praticata. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.

Per le manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città e per le manifestazioni a scopo di beneficenza, la Giunta Comunale potrà concedere l'uso dell'impianto anche gratuitamente, a condizione che si provveda alle spese funzionali dell'attività sportiva praticata.

ART. n. 34 Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso

L'Amministrazione comunale o l'Ente concessionario gerente gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

ART. n. 35 Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le Società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano, le Società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

ART. n. 36 Istanza per l'uso degli impianti in gestione convenzionata

Le Società sportive locali che intendono avere in concessione gli impianti in regime di gestione convenzionata prevista dall'art. 3 debbono presentare apposita istanza nei modi stabiliti dal provvedimento di approvazione dello schema di convenzione entro il termine di trenta giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento.

ART. n. 37 Norma transitoria

A far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia.

ART. n. 38 Rilascio copie

Il rilascio di copia del presente Regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 241/90.

ART. n. 39 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione comunale, sentito l'Assessore allo Sport, attenendosi alle disposizioni di Legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il Regolamento stesso dandone comunicazione agli Organismi interessati.

Oliena li _____